

CAPITOLO II

L'ATTIVITÀ GIURIDICA

1. Le situazioni giuridiche soggettive. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive è possibile distinguere tra **situazioni giuridiche attive e passive**. Principale situazione giuridica soggettiva attiva, a cui l'ordinamento riconosce la massima protezione è il **diritto soggettivo** (si sostanzia nel potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico). Tra le situazioni giuridiche soggettive attive vi sono l'**onere** (è una situazione giuridica attiva in presenza della quale un soggetto è tenuto ad un dato comportamento al fine di realizzare un interesse proprio), l'**aspettativa** (rappresenta una situazione giuridica soggettiva attiva che si caratterizza per l'essere collegata a una fattispecie attributiva di diritti ancora *in fieri* e, di conseguenza, per la condizione di attesa in cui viene a trovarsi il relativo titolare), la **potestà** (si sostanzia in un **potere finalizzato al perseguimento** non di un interesse proprio del soggetto che ne è titolare, bensì di un **interesse altrui**), l'**interesse legittimo** (si tratta di una posizione di vantaggio qualificata dalla norma attributiva del potere e, pertanto, differenziata dalle posizioni soggettive degli altri consociati, fonte, per il titolare, di poteri atti ad influire sullo svolgimento dell'azione amministrativa, allo scopo di rendere possibile il conseguimento

dell'utilità finale) ed infine, lo **status** (è una situazione giuridica attiva che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell'ambito di una collettività organizzata). Le situazioni giuridiche soggettive passive sono il **dovere** (è da intendere come dovere generico di astensione dal ledere i diritti altrui, e costituisce quindi il rovescio della medaglia del diritto assoluto), l'**obbligo** (è strettamente connesso al diritto relativo, e va inteso come situazione passiva a cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro il potere del soggetto attivo di esigere un determinato comportamento) e la **soggezione** (è la situazione giuridica passiva in cui viene a trovarsi un soggetto a fronte della titolarità, in capo ad altro individuo, di un diritto potestativo).

2. Fatto, atto e negozio giuridico. Il **fatto giuridico in senso stretto** è quell'accadimento, giuridicamente rilevante, che modifica la realtà, in cui la volontà dell'uomo nella determinazione del fatto è irrilevante. Nell'**atto giuridico in senso stretto** la volontà dell'individuo è rilevante esclusivamente in ordine alla scelta del mezzo che l'ordinamento gli mette a disposizione per perseguire i suoi interessi, mentre gli effetti che dallo stesso derivano sono direttamente previsti dal legislatore. Il **negozio giuridico** è quel particolare atto giuridico in cui la volontà non riguarda solo l'atto, ma si estende anche ai suoi effetti, in maniera

tale che è il soggetto agente a determinarli. È possibile distinguere tra negozi *inter vivos* e negozi *mortis causa*, **onerosi e gratuiti, unilaterali e bilaterali**.

3. La pubblicità dei fatti giuridici. Nel nostro ordinamento è possibile distinguere tra tre diverse forme di pubblicità: **pubblicità notizia** (assolve la funzione di rendere noti determinati fatti o atti ai terzi, la cui validità ed efficacia prescinde dalla stessa pubblicità), **pubblicità dichiarativa** (costituisce condizione per l'opponibilità dell'atto nei confronti dei terzi, con la conseguenza che in mancanza di tale pubblicità l'atto si ritiene per essi come mai compiuto) e **pubblicità costitutiva** (la pubblicità è richiesta dalla legge per la stessa esistenza dell'atto).

4. La trascrizione. La **trascrizione** è una forma di pubblicità **dichiarativa** la cui funzione tipica è quella di far conoscere ai terzi le vicende giuridiche riguardanti i **beni immobili** o i **beni mobili registrati** (particolare categoria di beni mobili che, in ragione del loro valore economico o della loro particolare natura, sono assoggettati alla stessa disciplina dei beni immobili) e, più in particolare, di **dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore**. L'ordinamento prevede distinti criteri di soluzione di conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore, a seconda della natura del bene oggetto di trasferimento. Difatti per i